

Stipula dell'atto dal notaio e deposito al Registro imprese

IL Sole 24 Ore | NORME E TRIBUTI | 15 SETTEMBRE 2025 | Angelo Busani

Il punto terminale del procedimento di scissione transfrontaliera è la stipula dell'atto di scissione il quale deve essere confezionato nella forma dell'atto pubblico. Se la società scissa è soggetta alla legge italiana, l'atto pubblico di scissione è stipulato dal notaio italiano, previo rilascio del proprio certificato preliminare e previa ricezione del certificato preliminare rilasciato dalla autorità competente nel Paese ove ha sede la società straniera beneficiaria. A tale autorità compete il rilascio dell'attestato di eseguito controllo di legalità (detto anche "certificato finale" o "definitivo"), operazione che viene compiuta una volta che l'autorità straniera riceva evidenza dell'avvenuta stipula dell'atto pubblico di scissione da parte del notaio italiano. Infine, l'atto di scissione redatto dal notaio italiano e il certificato definitivo dell'autorità straniera devono essere depositati nel Registro Imprese italiano. In caso di scissione "totale", la società italiana scissa viene poi cancellata dal Registro Imprese italiano il quale vi provvede una volta ricevuta la notizia della presa di efficacia della scissione secondo la legge applicabile alla società beneficiaria. Se invece è la società beneficiaria a essere soggetta alla legge italiana, l'atto pubblico di scissione: «è redatto» dall'Autorità competente nel Paese ove ha sede la società straniera scissa (la quale procede una volta emesso il proprio certificato preliminare); l'atto pubblico formato dalla autorità straniera è poi depositato presso il notaio italiano, ciò che consente a quest'ultimo di emanare il certificato definitivo e di depositarlo, con l'atto di scissione (e i certificati preliminari), presso il Registro Imprese italiano; infine, il Registro Imprese italiano comunica l'avvenuta iscrizione dell'atto di scissione al Registro ove è iscritta la società straniera scissa; se la società italiana è preesistente (e cioè si tratta di una società che non viene costituita per effetto della scissione), «può essere redatto» dal notaio italiano, il quale lo stipula dopo aver emesso il proprio certificato preliminare e aver avuto evidenza dell'avvenuta emissione del certificato preliminare da parte della competente Autorità straniera; il notaio italiano emette poi il certificato definitivo e lo deposita, con l'atto di scissione e con i certificati preliminari, presso il Registro Imprese italiano, il quale poi comunica l'avvenuta iscrizione dell'atto di scissione al Registro competente per la società straniera scissa; se la legge applicabile alla società straniera scissa non prevede la stipula dell'atto di scissione nella forma dell'atto pubblico, l'atto pubblico di scissione è stipulato dal notaio italiano, una volta che questi abbia emesso il proprio certificato preliminare e che l'autorità operante nel Paese ove ha sede la società straniera scissa abbia emesso il proprio certificato preliminare; a questo punto, il notaio italiano rilascia il certificato definitivo e lo deposita, unitamente all'atto di scissione e ai certificati preliminari, nel Registro Imprese italiano, il quale comunica l'avvenuta iscrizione dell'atto di scissione al Registro straniero. L'attività di "controllo di legalità" (prodromico al rilascio del certificato definitivo) che al notaio italiano compete se la società beneficiaria della scissione è soggetta al diritto italiano, consiste nel verificare, in particolare, che le società partecipanti alla scissione abbiano approvato un identico progetto comune; e che, se si tratta di un'operazione di scissione con costituzione di una nuova società regolata dalla legge italiana, siano rispettati i requisiti (ad esempio, l'esistenza del capitale sociale minimo oppure la nomina degli occorrenti organi societari) per la costituzione e iscrizione di detta società nel Registro Imprese italiano. © RIPRODUZIONE RISERVATA